



## **COMUNE DI PORTO CESAREO**

### **Provincia di Lecce**

#### **SETTORE IV - POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA N. 181 del 03/12/2018**

**Oggetto: Istituzione del divieto di sosta sulla Via Vespucci il giorno 07.12.18 per il passaggio di veicolo eccezionale.**

Prot. nr. 27296

del 03.12.18

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°**

**Polizia Municipale**

**VISTA** la richiesta del 23.11.18 (acquisita al Prot. nr. 26621 del 24.11.18) con la quale la Ditta Della Folgore Daniele, con sede in Lecce alla Via Sacco nr. 3, in possesso di Autorizzazione per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali nr. 12/18 rilasciata dalla Provincia di Lecce in data 15.01.18, chiede l'istituzione del divieto di sosta sulla Via Vespucci in occasione del transito di proprio veicolo adibito al trasporto di imbarcazione proveniente dallo scalo d'alaggio;

**RITENUTO** necessario provvedere in merito, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività predetta, in considerazione delle caratteristiche della sede stradale;

**VISTO** il Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16.12.1992 "Regolamento d'esecuzione del nuovo C.d.S.";

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000;

### **ORDINA**

per i motivi in premessa il giorno 7 dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e comunque durante il transito del veicolo *trattore stradale* con targa CA7409DB e relativo *rimorchio* con targa AA41911, con partenza dallo Scalo d'alaggio, sono vietati la sosta su entrambi i lati della Via Amerigo Vespucci e, nel tratto della predetta strada caratterizzato da doppio senso di circolazione, la circolazione in direzione contraria;

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione dell'apposita segnaletica temporanea prevista dal vigente Codice della Strada;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della Strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza;

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati di far osservare le prescrizioni del presente provvedimento;

Le violazioni saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.d.S.;

La ditta richiedente dovrà rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Provincia di Lecce nr. 12/2018 del 15.01.18, al cui contenuto si rinvia; dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e resterà unica responsabile per eventuali danni comunque arrecati a terzi e a cose durante il transito nel territorio comunale;

Le precedenti disposizioni adottate in materia che sono in contrasto con le presenti si intendono revocate e sostituite per tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

### **AVVISA**

Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

E' altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del decreto Legislativo nr. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;

Ai sensi dell'art.8 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del presente provvedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Serenella Maria Giangrande.

### **DISPONE**

- 1) la pubblicità del provvedimento, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet;
- 2) la comunicazione del provvedimento alla Ditta richiedente.

Dalla Residenza Comunale, lì 3 dicembre 2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
f.to **Com. Serenella GIANGRANDE**